

AREA GESTIONE EDILIZIA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008.**

CAPITOLATO SPECIALE PRESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



INDICE

Art. 1. DEFINIZIONI.....	4
Art. 2. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO.....	5
Art. 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	6
Art. 4. DURATA DELL'ACCORDO.....	6
Art. 5. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI	7
Art. 6. PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	8
Art. 7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
Art. 8. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI AL CONTRATTO BEI	19
Art. 9. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO	21
Art. 10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE	21
Art. 11. DURATA DEL SERVIZIO DEL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO 22	
Art. 12. CONCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO	22
Art. 13. COMPENSO PROFESSIONALE - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI	23
Art. 14. ANTICIPAZIONE	23
Art. 15. MODALITÀ DI PAGAMENTO	23
Art. 16. VERIFICA DI CONFORMITÀ	26
Art. 17. PROROGA	27
Art. 18. GARANZIE	28
Art. 19. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	32
Art. 20. SUBAPPALTO	32
Art. 21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	33
Art. 22. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	33



Art. 23. RISOLUZIONE E RECESSO	34
Art. 24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
Art. 25. TRACCIABILITÀ – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	39
Art. 26. CODICI DI COMPORTAMENTO	40
Art. 27. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	41

**Art. 1. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente capitolato d'oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende:

Codice:	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Regolamento:	il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice
Decreto Sicurezza	il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii
Amministrazione:	Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911 CF 80209930587 PI 02133771002
Capitolato	il presente Capitolato d'Oneri
AGE	Area Gestione Edilizia dell'Amministrazione
RUP dell'AQ	Responsabile Unico del Procedimento della procedura dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato
RUP del singolo intervento	Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in merito al quale il professionista effettua la prestazione di CSP e/o CSE
Aggiudicatario	Operatore economico esterno all'Amministrazione risultato Aggiudicatario della procedura di gara



Art. 2. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

L'Università "La Sapienza", di seguito Amministrazione, ai sensi dell'art. 54 del Codice intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) così per come definito secondo le indicazioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel prosieguo indicato come "Codice", e del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica l'importo massimo dell'Accordo stesso.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli contratti attuativi saranno stipulati fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario. Ciascun singolo contratto attuativo descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine di completamento, l'importo delle eventuali penali e della copertura assicurativa dell'aggiudicatario.

Nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Capitolato l'aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.lgs. 81/2008, al Codice ed al Regolamento per quanto vigente e ss.mm.ii..



Art. 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I singoli servizi, che saranno determinati (in numero e tipologia) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche dell'Amministrazione, si esplicheranno nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione e si svolgerà in aree site all'interno della regione Lazio.

Art. 4. DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta all'aggiudicatario, a seguito del mancato raggiungimento, allo scadere del quarantottesimo mese, dell'importo massimo stabilito dall'Accordo quadro.

Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo contratto attuativo. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo dell'Accordo stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di più contratti attuativi il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo quadro.



Art. 5. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

L'importo del servizio è stato valutato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016.

L'importo del servizio posto a base di gara risulta pari a € 1 772 688,98.

In via del tutto preventiva e senza che ciò comporti alcun vincolo all'entità dei contratti attuativi, si stima che rispetto al suddetto importo il 40% (quaranta), pari a € 709.075,59, sia relativo alla prestazione di CSP e il 60% (sessanta), pari a € 1.063.613,39, sia relativo alla prestazione di CSE.

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Al fine di una migliore individuazione delle prestazioni oggetto dell'incarico si è provveduto a riportare l'incidenza percentuale media delle singole categorie d'opera nella seguente tabella:

ID Opere DM17/06/2016	ID Opere L. 143/49	Incidenza percentuale
E.10	I/d	30,89%
E.17	I/a I/b	0,26%
E.19	I/d	0,44%
E.20	I/c	0,07%
E.21	I/d	1,72%
E.22	I/e	9,99%
IA.01	III/a	4,83%
IA.02	III/b	12,16%
IA.03	III/c	10,37%



IA.04	III/c	7,06%
S.03	I/g	18,39%
S.04	IX/b	3,83%

Il valore dell'Accordo è stato stimato facendo riferimento all'importo presunto delle opere progettate e da progettarsi ed è da considerare al netto dei contributi assistenziali e fiscali.

In ogni singolo contratto attuativo, in relazione all'importo delle opere per cui si richiede il servizio, sarà determinato, secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, il corrispettivo relativo alla prestazione professionale richiesta costituito dal compenso, dalle spese ed oneri accessori.

A tale corrispettivo verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara cui dovrà aggiungersi il contributo previdenziale, se dovuto, e l'IVA di legge.

Art. 6. PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Amministrazione procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni relative al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prescrizioni indicate dal RUP del singolo intervento, sarà soggetto, ad una penale pari all'1‰ dell'importo del singolo contratto attuativo della relativa prestazione per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il singolo contratto attuativo con l'Aggiudicatario quando l'ammontare delle penali raggiunga il



10% dell'importo del singolo contratto attuativo e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il RUP dell'AQ, previa comunicazione da parte del RUP del singolo intervento, provvederà a contestare il ritardato adempimento all'Aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo all'Aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario.

Art. 7. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'esecuzione delle attività l'aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.lgs. 81/2008, del Codice e del Regolamento.

L'affidamento del singolo contratto attuativo è subordinato alla verifica, da parte del RUP, del mantenimento dei requisiti del gruppo di lavoro previsti all'interno del Disciplinare di gara.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Le prestazioni da eseguirsi da parte del CSP, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. 81/2008, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, risultano essere:

- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1.

Il piano di sicurezza è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre



i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano comprende

- a) una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni;
- b) una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori;
- c) le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Il piano è integrato da un



cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori. Nella redazione del piano il coordinatore osserva le modalità prescritte dall'art. 100 del D.lgs. 81/2008 ed i contenuti dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto. Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al comma successivo che siano rappresentabili graficamente.

Il piano definisce comunque, in relazione al cantiere, almeno i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienici e assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d'opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;



- l) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori da eseguirsi in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
- m) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- n) disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo;
- o) disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché' la loro reciproca informazione;
- p) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- q) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.

- Determinazione dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza.

I costi della sicurezza, che si identificano negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal piano, sono inequivocabilmente evidenziati nel piano



stesso in modo da essere esposti come costi non soggetti al ribasso ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008. I costi per la sicurezza sono individuati sulla base di un computo metrico estimativo che individui quantitativamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, e di un elenco prezzi fondato su una adeguata analisi di questi ultimi.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. Sia che gli oneri siano valutati a corpo, sia che siano valutati a misura, essi sono invariabili e immodificabili in sede di gara, sono altresì invariabili e immodificabili anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo i casi particolari previsti dall'ordinamento.

- Redazione del fascicolo informativo

Nella predisposizione del fascicolo il coordinatore tiene conto dei contenuti definiti dall'allegato XVI al D.lgs. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, delle specifiche norme di buona tecnica ed inoltre tiene presente che il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.



Il coordinatore deve inoltre assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolato speciale o, preferibilmente, che coincidano. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

Il coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.

- Altri obblighi del coordinatore per la progettazione.

Il coordinatore mette a disposizione della stazione appaltante, nell'ambito dell'incarico e senza ulteriori compensi, almeno 3 copie del piano e del fascicolo. Mette altresì a disposizione del responsabile del procedimento una ulteriore copia su supporto informatico.

A richiesta del responsabile del procedimento, il coordinatore mette a disposizione del medesimo ulteriori copie su supporto informatico del piano necessarie a garantirne copia a tutte le imprese che ne facciano richiesta.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

Il CSE svolgerà i suoi compiti in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.

Le prestazioni minimali che il CSE deve garantire e che verranno integrate dalle proposte migliorative della prestazione offerte in sede di gara d'appalto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:



- a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) fornito dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o subaffidatarie, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91, comma 1 lettera b) del predetto articolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche a seguito di perizie di varianti tecniche e suppletive, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza



fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate;

g) redigere la periodica relazione tecnica per il committente o il responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del D.lgs. 81/08;

h) esperire regolari sopralluoghi in cantiere e redazione di appositi verbali da trasmettere al RUP del singolo intervento e comunque garantire la presenza a seguito di necessità segnalate dal Direttore dei Lavori o dal RUP del singolo intervento ed in occasione di riunioni ecc.;

i) comunicare al RUP del singolo intervento di avvenuta verifica e completezza dei POS;

j) istruire e verificare la documentazione prodotta ai sensi dell'Art. 90 c. 9 del D.lgs. 81/08 dalle imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere.

k) Istruire la documentazione e collaborare con il RUP del singolo intervento per l'invio all'autorità dei contratti pubblici delle comunicazioni inerenti alle "Gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere.

l) aggiornare costantemente il cronoprogramma dei lavori.

m) collaborare con il RUP del singolo intervento nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici.



n) certificare alla Committenza, in occasione dell'emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere all'Impresa per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, il Professionista che svolgerà il ruolo di CSE dovrà attenersi alle indicazioni del Committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

Il professionista è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP del singolo intervento e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.

Il CSE, nell'espletamento del servizio e nell'ambito dei contratti attuativi, deve garantire un'adeguata presenza in cantiere.

Il Professionista ha l'obbligo di reperibilità: in tal senso, qualora necessario, la Committenza e/o l'impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del CSE in via d'urgenza e il CSE sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere entro un massimo di 3 ore.

L'Affidatario del singolo contratto attuativo deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP del singolo intervento, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.

Il Coordinatore della Sicurezza è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel singolo contratto attuativo, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie



adottate, a semplice richiesta del RUP del singolo intervento;

- fornire al RUP del singolo intervento ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto eventualmente risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori fermo restando la responsabilità in capo al Coordinatore della Sicurezza; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il RUP dell'AQ può, su comunicazione del RUP del singolo intervento, in ogni momento, chiedere all'Aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà garantire continuità nell'esercizio dei propri uffici. Eventuali cause di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate al RUP del singolo intervento, non potranno comunque causare interruzioni del servizio superiori, complessivamente, a 1/5 della naturale



durata dell'incarico, pena la risoluzione del singolo contratto attuativo. Sono escluse le interruzioni dovute alle sospensioni delle attività di cantiere.

È richiesto che per lo svolgimento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'Aggiudicatario debba supervisionare le attività di cantiere, sottoscrivendo i documenti a sua cura e quelli in contraddittorio con le imprese aggiudicatrici dei lavori.

Resta a completo carico dell'Aggiudicatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione.

I suddetti elenchi si intendono indicativi e non esaustivi, in quanto si riferiscono alle sole attività minime, da integrarsi in corso di esecuzione della prestazione.

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite mediante l'impiego di profili professionali in possesso degli specifici requisiti di cui all'art.98 del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

Tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario dovrà essere redatta in lingua italiana. Riunioni, incontri con l'Amministrazione e contraddittorio con i progettisti dovranno essere svolti in lingua italiana.

L'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione andrà svolta in stretto rapporto con il progettista incaricato e con le altre figure a vario titolo coinvolte nel singolo intervento. Il RUP dell'AQ ed il RUP del singolo intervento eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza sulla prestazione.

Art. 8. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI AL CONTRATTO BEI



L'Accordo, oggetto del presente capitolato, è cofinanziato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in forza del contratto di prestito stipulato in data 21/12/2016 dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6.05 lett. g) del succitato contratto, l'aggiudicatario, delle prestazioni cofinanziate da BEI, assume i seguenti obblighi:

- di informare tempestivamente la BEI in ordine ad ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa alle seguenti ipotesi di reato connesse all'Accordo: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche; le informazioni dovranno essere trasmesse mediante posta ordinaria all'attenzione di: OPS/MA/1-PUB SEC (IT,MT)&RG OP 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Lussemburgo, o mediante fax al numero 0642873438, o mediante PEC all'indirizzo bei@postecert.it, indicando il seguente riferimento "FI n. 86.595 (IT) SERAPIS n. 2016-0536";
- di conservare, per l'intera durata dell'Accordo quadro, tutta la documentazione relativa alle operazioni finanziarie ed alle spese inerenti l'Accordo medesimo;
- di consentire alla BEI, per l'intera durata dell'Accordo, qualora vi sia una presunzione delle succitate ipotesi di reato, di analizzare tutta la documentazione relativa all'Accordo stesso, nonché di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.



Art. 9. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, dal D.lgs. 81/2008 e quelle CEI e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro compreso nella prestazione, dovranno essere consegnati, in forma cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il progetto sviluppato in BIM, AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf.

Art. 10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE

Lo stato di avanzamento delle prestazioni di CSP e/o CSE all'interno del singolo contratto attuativo verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP del singolo intervento, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dallo stesso.

Di tali riunioni potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.

L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l'Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall'organismo d'ispezione scelto dall'Amministrazione per la verifica progettuale, ai sensi dell'art. 26 del Codice.

La documentazione progettuale relativa all'attività di CSP verrà sottoposta, al fine di consentire al RUP del singolo intervento di procedere con la



validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, ad idonei soggetti accreditati per l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per l'Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere l'attività di cui al punto precedente in progress con l'evoluzione della progettazione; pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con l'organismo d'ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite, anche in accordo con il RUP, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione.

**Art. 11. DURATA DEL SERVIZIO DEL SINGOLO CONTRATTO
ATTUATIVO**

La durata del singolo servizio verrà indicata all'interno del relativo contratto attuativo.

**Art. 12. CONCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SINGOLO
CONTRATTO ATTUATIVO**

La prestazione di CSP si intenderà conclusa a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 102 del Codice e ss.mm.ii., previa validazione del progetto esecutivo.

La prestazione di CSE si intenderà conclusa con l'emissione del Certificato di collaudo dei lavori e la successiva verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del Codice e ss.mm.ii.



Art. 13. COMPENSO PROFESSIONALE - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il corrispettivo definito all'interno del singolo contratto attuativo tiene conto del ribasso formulato in sede di gara ed è fisso ed invariabile.

Nel corrispettivo dell'Aggiudicatario, oltre a quanto già riportato nei punti precedenti, sono compresi:

- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- 3 (tre) copie cartacee debitamente sottoscritte degli elaborati prodotti nell'espletamento della prestazione, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff). *(Ci si riserva di chiedere ulteriori copie eventualmente resesi necessarie).*

Art. 14. ANTICIPAZIONE

Sul valore del singolo contratto attuativo si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 c.18 del Codice che sarà recuperata secondo le modalità ivi indicate.

Art. 15. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti, inerenti le prestazioni eseguite, verranno effettuati a seguito della emissione della relativa fattura elettronica, successiva alla redazione da parte del RUP dell'AQ, per ogni singolo contratto attuativo, di apposito



certificato di regolare esecuzione della prestazione. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione, e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Aggiudicatario, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello Sportello Unico Previdenziale.

L'aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato, secondo quanto previsto in ciascun contratto attuativo.

In ogni caso, così come previsto dall'art. 30 comma 5 bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 30 giorni.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente accordo quadro, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, con l'impegno a comunicare all'Amministrazione ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.



L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire la medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente Capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno la risoluzione dell'accordo nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

L'ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (per il singolo contratto attuativo)** ai sensi del D.lgs. 81/2008, come individuate agli articoli precedenti, sarà corrisposto con le seguenti modalità di pagamento:

a) Pagamento in acconto:

- i. pagamento in acconto del 60% (sessanta per cento) del corrispettivo relativo alla prestazione di CSP - depurato dello sconto offerto in sede di gara e della ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del Codice, - entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata successivamente alla consegna del PSC all'Amministrazione;
- ii. pagamento in acconto del 25% (venticinque per cento) del corrispettivo relativo alla prestazione di CSP - depurato dello sconto offerto in sede di gara e della ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del Codice, - entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata successivamente alla chiusura con esito positivo della verifica progettuale ai sensi dell'art 26 del Codice.

**b) Pagamento a saldo**

Il pagamento del saldo del corrispettivo offerto relativo alla prestazione di CSP di cui al presente Capitolato, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata a conclusione delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, secondo quanto precisato all'art. 12 del presente Capitolato.

Si riportano in maniera sintetica le modalità di pagamento:

	Consegna PSC	Verifica positiva PSC	Verifica di conformità
<i>Piano di Sicurezza e Coordinamento</i>	60%	25%	15%

L'ammontare del compenso relativo alle prestazioni di **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** (per il singolo contratto attuativo), depurato dello sconto offerto in sede di gara e della ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del Codice, resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del singolo contratto attuativo e sarà liquidato in base ad acconti corrisposti contestualmente ed in proporzione alla quota dei lavori contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. del singolo intervento (S.A.L.) e da questo comunicati al RUP dell'AQ. Il pagamento del saldo del corrispettivo offerto in sede di gara sarà liquidato a conclusione dei servizi secondo quanto precisato all'art. 12 del presente Capitolato.

Art. 16. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 i servizi oggetto dell'Appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del singolo



contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del presente Capitolato, di quanto offerto in sede di gara e delle pattuizioni contrattuali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 17. PROROGA

All'interno del singolo contratto attuativo non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle prestazioni professionali di cui agli art. 3 e 7 del presente Capitolato, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dall'Amministrazione.

La sospensione delle attività dell'Aggiudicatario potrà essere disposta dall'Amministrazione al presentarsi di particolari eventi interni alla Amministrazione e non imputabili a ritardi e/o negligenze da parte dell'Aggiudicatario, in qualsiasi momento, e sarà tempestivamente comunicata mediante PEC.

L'Amministrazione potrà, comunque, accordare all'Aggiudicatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, una proroga dei termini per l'esecuzione delle prestazioni, con conseguente nuovo termine di ultimazione che sostituirà quello precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio, e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Aggiudicatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né l'Amministrazione può applicare le penali per il ritardo.



Art. 18. GARANZIE

Garanzia definitiva

Prima della stipula dell'Accordo l'Aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dell'Accordo nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice e deve essere conforme allo schema tipo approvato con DM n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca



inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula dell'Accordo. È possibile produrre la garanzia in una delle seguenti forme:

a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Aggiudicatario in dipendenza dell'Accordo, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Aggiudicatario è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo e dei singoli contratti attuativi.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e



l'Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

Polizza

L'Aggiudicatario, all'atto della stipulazione dell'Accordo, consegna all'Amministrazione una polizza di responsabilità civile professionale, in una delle seguenti forme:

a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La garanzia è prestata per un massimale pari a **€ 2.500.000,00** per sinistro e per anno.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.



La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'Aggiudicatario sia una società trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, fermo restando quanto stabilito all'art. 48, comma 5, D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, è possibile presentare, alternativamente:

- un'unica polizza della mandataria per il massimale indicato, pari ad Euro 2.500.000,00 per anno e per sinistro, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento in alternativa;
- le singole polizze dei componenti del raggruppamento, con esplicito richiamo tramite appendice al Raggruppamento.

L'aggiudicatario dovrà garantire la copertura dei rischi per l'intera durata dell'accordo, e in caso di cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto la polizza/appendice dovrà prevedere l'obbligo della Compagnia a dare avviso alla Committente:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto



o in parte l'Assicurazione, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.;

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza.

Art. 19. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione dell'Accordo e dei relativi contratti attuativi.

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 20. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, nei limiti di quanto previsto all'art. 31 c. 8 del Codice, per una quota non superiore al 40%. Detto limite è finalizzato a garantire:

- a) che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'Aggiudicatario che determini uniformità e tempestività nell'esecuzione del servizio (secondo quanto previsto in Capitolato);



b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico-professionali dell'Aggiudicatario (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 8 del Codice), e che, pertanto, ha anch'esso un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, senza alcuna delega a terzi.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati consegnati rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art. 22. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al servizio che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati dall'Amministrazione.



Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Art. 23. RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro ed i contratti attuativi, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo quadro:

- mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento adottato dall'Università emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;



- raggiungimento, accertato dal RUP dell'AQ, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo quadro);
- cessione, da parte dell'aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti attuativi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nello svolgimento del servizio;
- inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- risoluzione di n. 2 (due) Contratti attuativi: nel caso in cui intervenga la risoluzione di due contratti attuativi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e della mancata esecuzione degli ulteriori contratti attuativi stipulati tramite l'Accordo ed in corso di svolgimento;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Accordo;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di risolvere l'Accordo per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.



Risoluzione dei contratti attuativi:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del singolo contratto attuativo);
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo ai tempi di svolgimento delle prestazioni del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo;
- perdita dei requisiti relativi al gruppo di lavoro previsti nel disciplinare di gara;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata rispondenza delle attività a quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni relative ai singoli Contratti, saranno contestate all'aggiudicatario dal RUP dell'AQ con comunicazione scritta a mezzo o PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le



proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto attuativo.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario, il RUP dell'AQ, sentito il RUP del singolo intervento, assegnerà un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del singolo contratto attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.lgs.50/2016. Nei casi di risoluzione del contratto attuativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'aggiudicatario a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato dell'arte delle prestazioni. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario o suo



rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato dell'arte delle prestazioni.

La risoluzione dell'Accordo quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti attuativi in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti attuativi basati sul medesimo Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Recesso

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii., ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio in qualunque momento, di recedere dall'Accordo, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Aggiudicatario, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità delle prestazioni.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto



anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA, successivamente alla stipula del predetto Accordo, siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo stipulato e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche presenti nelle convenzioni.

Art. 24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP dell'AQ, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti, sarà competente a dirimere le controversie l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro di competenza è quello di Roma. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 25. TRACCIABILITÀ – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Pertanto, l'Aggiudicatario interessato al servizio oggetto del presente incarico, deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico, devono essere registrati sul conto corrente dedicato, e devono essere effettuati



esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii..

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al RUP dell'AQ gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione dell'Accordo. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- a) i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Art. 26. CODICI DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,



previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii., e dal Codice adottato dall’ Università “La Sapienza” che dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione dell’Accordo.

Il Codice di comportamento dell’Università “La Sapienza” adottato, è consultabile al seguente indirizzo: [http:// www.uniroma1.it](http://www.uniroma1.it).

Art. 27. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese di regolarizzazione in bollo del verbale di aggiudicazione;
- b) le spese, le imposte, e tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto relativo all’Accordo. A carico dell'Aggiudicatario restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sugli atti occorrenti per la gestione dell’incarico;
- c) il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la pubblicazione del bando e dell’esito della gara relativa all’Appalto, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e del DM 02/12/2016.

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l’esecuzione dell’Accordo.

L’Accordo è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge.



Tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'oneri s'intendono I.V.A. ed altri oneri esclusi.